



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto D'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 LUGLIO
1976**

***Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art 73 della legge
22 aprile 1941 n.633,sul diritto d'autore.***

Art.1

In difetto di diverso accordo tra le parti,la misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari,per l'utilizzazione diretta,a scopo di lucro,de disco o apparecchio analogo,al produttore,ai sensi dell'art 73 della legge 22 aprile 1941 n.633 e dell'art 23 del relativo regolamento di esecuzione,è commisurata all'1,50 per cento delle quote di incassi lordi(canoni e pubblicità,distintamente per radio e televisione)riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo rispettivamente in radiofonia e televisione.

La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

Art.2

Sono applicabili le disposizioni contenute degli articoli 2,3,4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°settembre 1975.